



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 684 DI DATA 27 Settembre 2021

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - Ecoopera Soc. Coop. - impianto di pretrattamento di rifiuti non pericolosi sito in Rovereto (TN), fraz. Marco, loc. Lavini, via Pineta, 30. Modifica dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata con propria determinazione n. 505 di data 14 luglio 2021 per correzione errore materiale.

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

Il Dirigente sostituto
ing. Gabriele Rampanelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la propria determinazione n. 505 del 14 luglio 2021 con la quale è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il subingresso della ditta Ecoopera Soc. Coop., con sede legale in Trento (TN), fra. Gardolo, loc. Sponda Trentina, 18, nella titolarità dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 488 di data 3 luglio 2019 alla ditta S.N.U.A. S.r.l., con sede legale in San Quirino (PN), via Comina, 1, relativa all'impianto sito in Rovereto (TN), fraz. Marco, località Lavini, via Pineta, 30, all'interno dell'area della locale discarica per rifiuti non pericolosi, destinato al pretrattamento di rifiuti non pericolosi urbani e speciali prodotti nel bacino di conferimento della discarica (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13 e D14) nonché allo stoccaggio (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) degli stessi rifiuti speciali al fine di effettuare le analisi di conformità per il successivo smaltimento in discarica o il loro avvio ad impianti di recupero;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT *“comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3”*;

considerato che la suddetta AUT comprende i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione alla gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito *T.U.L.P.*) e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Allegato 2 alla determinazione);
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (Allegato 1 alla determinazione);

considerato che a seguito di un controllo interno è stato verificato che, per mero errore materiale di formattazione del testo, la numerazione delle attività autorizzate descritte nell'Allegato 2 *Rifiuti* alla suddetta AUT risulta incompleta e non sequenziale e pertanto incoerente con i relativi contenuti;

ritenuto pertanto necessario provvedere alla riformulazione del predetto Allegato 2 mediante la corretta numerazione progressiva delle attività autorizzate di gestione dei rifiuti, al fine di renderle coerenti con i relativi contenuti e con quanto già autorizzato con l'AUT originaria rilasciata con determinazione n. 488 di data 3 luglio 2019;

ritenuto doveroso riconoscere che il presente provvedimento è da intendersi efficace con decorrenza dalla data del provvedimento di subingresso nell'AUT qui rettificato (propria determinazione n. 505 di data 14 luglio 2021);

visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *“Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”*;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;

visto l'art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “*Autorizzazione unica territoriale*”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l'art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l'adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato, tra l'altro, l'atto organizzativo dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell'AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rettificare, per i motivi descritti in premessa, la propria determinazione n. 505 di data 14 luglio 2021 con la quale è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il subingresso della ditta Ecoopera Soc. Coop., con sede legale in Trento, fraz. Gardolo, loc. Sponda Trentina, 18, di cui legale rappresentante è il sig. Luca Laffi, nella titolarità dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) rilasciata con determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 488 di data 3 luglio 2019 relativa all'impianto sito in Rovereto (TN), fraz. Marco, località Lavini, via Pineta, 30, all'interno dell'area della locale discarica per rifiuti non pericolosi, destinato al pretrattamento di rifiuti non pericolosi urbani e speciali prodotti nel bacino di conferimento della discarica (operazioni di recupero R12 e di smaltimento D13 e D14) nonché allo stoccaggio (operazioni di recupero R13 e di smaltimento D15) degli stessi rifiuti speciali al fine di effettuare le analisi di conformità per il successivo smaltimento in discarica o per il loro avvio ad impianti di recupero, sostituendone l'Allegato 2 relativo all'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, con l'Allegato 2 allegato al presente provvedimento;
- 2) di riconoscere che il presente provvedimento è da intendersi efficace con decorrenza dalla data del provvedimento di subingresso nell'AUT qui rettificato (propria determinazione n. 505 di data 14 luglio 2021);
- 3) di stabilire che rimangono invariate tutte le altre prescrizioni e raccomandazioni riportate nel provvedimento di subingresso nell'AUT, rilasciato con propria determinazione n. 505 di data 14 luglio 2021;
- 4) di rammentare che l'AUT è **valida fino al 3 luglio 2034; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 5) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Ecoopera Soc. Coop., al Comune di Rovereto (TN) territorialmente competente e, per conoscenza, alla Comunità della Vallagarina, all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Servizio Gestione degli impianti dell'ADEP, al Servizio Opere ambientali dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche e al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 6) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;

- 7) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 2

Rifiuti

Autorizzazione per la gestione di un impianto a supporto del servizio pubblico di raccolta differenziata della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU), per un quantitativo massimo annuo di **7.000 tonnellate**, nonché di pretrattamento di rifiuti non pericolosi urbani e speciali prodotti nel bacino di conferimento della discarica Lavini (operazioni di smaltimento D13 e D14 e di recupero R12) ed allo stoccaggio (operazioni di recupero R13 e smaltimento D15) degli stessi rifiuti speciali non pericolosi al fine di effettuare le analisi di conformità per il successivo smaltimento in discarica o per il loro avvio ad impianti di recupero, per un quantitativo massimo annuo di **57.000 tonnellate**, ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e per gli effetti dell'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, con riferimento alle attività di seguito descritte:

1. messa in riserva (**operazione di recupero R13**) della frazione organica biodegradabile dei rifiuti urbani (codice CER 20.01.08);
2. esercizio di un impianto di pretrattamento, costituito da triturazione e vagliatura (**operazioni di smaltimento D13 e D14 e di recupero R12**) dei seguenti rifiuti urbani:
 - 20.03.01 (*rifiuti urbani non differenziati*);
 - 20.03.07 (*rifiuti ingombranti domestici*);
3. esercizio di un impianto di pretrattamento, costituito da selezione, cernita, triturazione e vagliatura (**operazioni di smaltimento D15, D13 e D14 e di recupero R13 e R12**) dei seguenti rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

C.E.R.	DESCRIZIONE
01	RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI
01 04	Rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02	scarti di tessuti animali
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 01 07	rifiuti della silvicoltura
02 01 10	rifiuti metallici

C.E.R.	DESCRIZIONE
02 02	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02	scarti di tessuti animali
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 04	Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 01	terriccio residuo dalle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 05	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 07	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente agli scarti dalla produzione di isolanti termici e acustici a base di legno)
03 03	Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento

C.E.R.	DESCRIZIONE
	generati dai processi di separazione meccanica
03 03 11	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 030310
04	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 01	Rifiuti della lavorazione di pelle e pellicce
04 01 08	cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
04 01 09	rifiuti dalle operazioni di confezionamento e finitura
04 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente agli scarti di cuoio non conciato, pelle, similpelle e ritagli di manifattura)
04 02	Rifiuti dell'industria tessile
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
04 02 99	rifiuti non specificati altrimenti
06	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI
06 13	Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti
06 13 03	nerofumo
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
07 02	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali
07 02 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a gomma e caucciù, polvere e ritagli e camere d'aria)
07 05	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
07 05 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi)
08	RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA
08 01	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 080111
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 080117
09	RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA
09 01	Rifiuti dell'industria fotografica
09 01 07	carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI
10 01	Rifiuti prodotti da centrali termiche ed altri impianti termici (eccetto 19)
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)

C.E.R.	DESCRIZIONE
10 01 02	ceneri leggere di carbone
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10 01 15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100114
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 100116
10 02	Rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 10	scaglie di laminazione
10 11	Rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111
10 12	Rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 03	polveri e particolato
10 13	Rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali
10 13 13	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 101312
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA
12 01	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici
12 01 17	materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente ai nastri abrasivi)
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01	Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)
15 01 01	imballaggi in carta e cartone
15 01 02	imballaggi in plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi in materiali compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 02	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi

C.E.R.	DESCRIZIONE
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
16 01	Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)
16 01 03	pneumatici fuori uso
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti né liquidi né altre componenti pericolose
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111
16 01 16	serbatoi per gas liquido
16 01 17	metalli ferrosi
16 01 18	metalli non ferrosi
16 01 19	plastica
16 01 20	vetro
16 01 22	componenti non specificati altrimenti (limitatamente alle parti leggere provenienti dalla demolizione dei veicoli quali sedili, tappezzerie, imbottiture, ...)
16 02	Scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17 01 03	mattonelle e ceramica
17 01 07	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
17 02	Legno, vetro e plastica
17 02 01	legno
17 02 02	vetro
17 02 03	plastica
17 04	Metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01	rame, bronzo, ottone
17 04 02	alluminio
17 04 03	piombo
17 04 05	ferro e acciaio
17 04 06	stagno
17 04 07	metalli misti
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410
17 06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

C.E.R.	DESCRIZIONE
17 08	Materiali da costruzione a base di gesso
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
17 09	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 01	Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
19 01 12	ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117
19 01 19	sabbie dei reattori a letto fluidizzato
19 05	Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
19 05 03	compost fuori specifica
19 08	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 01	vaglio
19 08 02	rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane (1)
19 09	Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 04	carbone attivo esaurito
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite
19 10	Rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi
19 10 04	fluff – frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 191003
19 12	Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti
19 12 03	metalli non ferrosi
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211
19 13	Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda
19 13 02	rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 191301

C.E.R.	DESCRIZIONE
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
20 03	Altri rifiuti urbani
20 03 03	residui della pulizia stradale (limitatamente ai residui derivanti dalla pulizia delle strade e aree private non soggette ad uso pubblico)
20 03 06	rifiuti della pulizia delle fognature (esclusivamente provenienti dalla manutenzione delle griglie a presidio della rete fognaria)

(1) In caso di comprovata necessità, riconosciuta con provvedimento del dirigente della struttura provinciale competente in materia di depurazione. Copia del provvedimento deve essere comunicata dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente (vedi nota D.P.G.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.)

4. il sottovaglio ottenuto dalle operazioni di vagliatura di cui ai precedenti punti 2. e 3. deve essere destinato a smaltimento in discarica previa eventuale biostabilizzazione, mentre il sopravaglio ottenuto dalle stesse operazioni può essere destinato alternativamente a smaltimento in discarica oppure avviato a impianti di recupero sia provinciali che extraprovinciali;
5. esercizio di un impianto di stoccaggio (**operazioni di recupero R13 e smaltimento D15**) dei rifiuti speciali non pericolosi di cui al precedente punto 2. per un quantitativo massimo annuo di **500 tonnellate**, al fine di effettuare le analisi che attestino la loro conformità per il successivo smaltimento in discarica o per il loro avvio a impianti di recupero.

Prescrizioni

Prescrizioni generali

1. L’organizzazione logistica delle attività autorizzate con il presente provvedimento è quella rappresentata nell’elaborato “*PLANIMETRIA AREE AUTORIZZATE*” (ns. prot. n. 470912 di data 30 giugno 2021) allegato al presente provvedimento (All. 4);
2. devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque raccolte sui piazzali, secondo quanto previsto dall’art. 14, comma 4, delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987;
3. durante l’esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l’intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l’area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
4. le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all’uso;
5. la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice C.E.R. del rifiuto, l’operazione di recupero o smaltimento effettuata; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
6. le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi;

7. è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
8. sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizione dei rifiuti gestiti nell'impianto.

Messa in riserva della FORSU

CODICE CER	Descrizione rifiuto	Modalità di stoccaggio	Capacità stoccaggio istantanea (mc)	quantità massima annua	Operazione di recupero	Area di stoccaggio
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	container	120	7.000	R13	AREE 2 E 5

1. Le operazioni di trasbordo devono essere effettuate esclusivamente all'interno di tale area, costituita dalla "zona conferimento" e dalla "area di deposito", così come indicato nella planimetria denominata "STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA ACQUE" allegata al presente provvedimento (All. 5);
2. entrambi i portoni ad avvolgimento automatico devono restare sempre chiusi durante il trasbordo e lo stoccaggio della FORSU per assicurare le condizioni di effettiva depressione, al fine di contenere il più possibile le emissioni aeriformi, compatibilmente con le esigenze di apertura per il transito di persone e veicoli;
3. il ricambio minimo d'aria deve essere almeno pari a 2,5 volumi/ora anche in assenza di operatori;
4. le arie esauste relative alla "zona conferimento" ed all'"area di deposito" devono essere aspirate e inviate al sistema di abbattimento costituito da scrubber e biofiltro, così come descritto nella relazione tecnica pervenuta in data 14 agosto 2018 (ns. prot. n. 471359);
5. le attività devono essere svolte su una pavimentazione in calcestruzzo impermeabile, ben assestata e di natura solida, tale da permettere la movimentazione dei container;
6. la frazione organica che eventualmente dovesse fuoriuscire durante la fase di riempimento del container deve essere rimossa tempestivamente e la pavimentazione deve essere pulita al termine di ogni giornata di effettivo utilizzo ed in caso di sversamenti accidentali in fase di movimentazione dei container;
7. il refluo di percolamento che dovesse fuoriuscire nelle operazioni di trasbordo o nel caso di sversamenti accidentali deve essere convogliato nel pozzetto denominato "pozzetto a tenuta raccolta colaticci" per le successive operazioni di smaltimento in impianti autorizzati così come indicato nella planimetria denominata "STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA RETE DI RACCOLTA ACQUE" allegata al presente provvedimento (All. 5) o intercettato con adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento, mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso (ad esempio materiale assorbente); in particolare per quanto riguarda il pozzetto di stoccaggio:
 - deve possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto contenuto;
 - deve essere completamente impermeabilizzato;
 - deve essere garantito un controllo visivo del livello di riempimento al termine di ogni giornata di effettivo utilizzo in modo da permettere, in caso di necessità, un tempestivo intervento di svuotamento;
 - il deposito temporaneo del refluo di percolamento deve essere gestito nei limiti stabiliti dall'art. 185-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda di rilascio di una nuova AUT.

Impianto di pretrattamento

- a. Le attività di gestione e le attrezzature devono corrispondere alle indicazioni tecniche contenute nella domanda originaria di data 13 ottobre 2006 (prot. n. 24325/7/2/1) e nella successiva domanda integrativa di data 16 luglio 2007 (prot. n. 18696/7/2/1) presentate dal Comprensorio della Vallagarina, fatto salvo quanto stabilito alla successiva lettera c., nonché alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, e nel D.P.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.; qualsiasi modifica introdotta nel processo di gestione dei rifiuti e qualsiasi variazione delle attrezzature utilizzate per tale scopo devono essere comunicate tempestivamente al Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, fatto salvo l’obbligo di richiedere preventivamente l’aggiornamento dell’autorizzazione in essere in caso di modifiche sostanziali;
- b. il pretrattamento dei rifiuti deve essere preceduto da una fase di triturazione lenta per ottenere materiale idoneo alla successiva vagliatura;
- c. il pretrattamento deve essere effettuato in ambiente confinato e consiste in una vagliatura preliminare con maglie da 50 mm; la frazione sopravaglio può essere smaltita in discarica secondo le modalità ordinarie oppure avviata a impianti di recupero, mentre la frazione di sottovaglio deve essere sottoposta a biostabilizzazione di durata minima di 21 giorni e secondo le modalità di seguito riportate:
- **FASE SPERIMENTALE**: una corsia sarà adibita alla **sperimentazione delle nuove modalità di effettuazione dell’attività di biostabilizzazione** del rifiuto di sottovaglio da eseguire così come proposto nella relazione tecnica pervenuta in data 8 agosto 2017 (ns. prot. n. 434817), **per una durata complessiva massima di un mese**; le altre corsie, compresa quella dedicata alla sperimentazione al termine della stessa, dovranno essere gestite secondo le modalità di biostabilizzazione precedentemente autorizzate (documentazione di cui alla lettera a) sopra riportata);
 - **FASE A REGIME**: soltanto a seguito dell’**esito positivo della “fase sperimentale”**, che sarà valutato dal Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, nonché dell’**acquisizione della necessaria autorizzazione per le emissioni in atmosfera**, la Ditta potrà implementare in modo sistematico le nuove modalità di biostabilizzazione del rifiuto di sottovaglio proposte nella relazione tecnica pervenuta in data 8 agosto 2017 (ns. prot. n. 434817);
- d. **la data di inizio della “fase sperimentale” deve essere concordata** con il Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed in ogni caso **preventivamente comunicata**;
- e. alla conclusione della “fase sperimentale”, dovrà essere trasmessa al Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente una **relazione tecnica di raffronto** con il sistema attuale riguardante gli impatti sulle varie matrici ambientali, con particolare riferimento alle emissioni in atmosfera;
- f. durante la fase aerobica di biostabilizzazione della frazione sottovaglio (sia nella “fase sperimentale”, sia nella “fase a regime”) devono essere mantenute le seguenti condizioni:

Parametri	Condizioni di processo
umidità	35-50% per tutta la durata della fase
temperatura	> 55°C per almeno 5 giorni

Il materiale ottenuto dopo la fase di biostabilizzazione aerobica può essere utilizzato tal quale per la copertura giornaliera dei rifiuti qualora possieda un indice respirometrico (I.R.) inferiore a $1300 \text{ mg O}_2/\text{kgSV}^{-1}\text{h}^{-1}$, determinato secondo quanto indicato all’Allegato D al D.P.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg.. Detto materiale, per poter essere utilizzato nella copertura definitiva o provvisoria della discarica di cui al punto 2.4.3. *Copertura superficiale finale* dell’allegato 1 al D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, oltre a possedere l’indice di stabilità sopra indicato ($\text{I.R.} < 1300 \text{ mg O}_2/\text{kgSV}^{-1}\text{h}^{-1}$), deve anche essere sottoposto ad ulteriore vagliatura con maglie di almeno 20

mm; il sottovaglio deve essere conforme ai valori riportati nella tabella del paragrafo B.9 dell'allegato B al D.P.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg., indicati di seguito:

Parametri	Valori limite	Unità di misura
Salmonelle	Assenti	N°/50 g
Semi infestanti	Assenti	N°/50 g
pH	6 ÷ 8,5	unità di pH
Arsenico (As)	50 (*)	mg/kg
Cadmio (Cd)	10 (*)	mg/kg
Cromo totale	800 (*)	mg/kg
Cromo esavalente (CrVI)	15 (*)	mg/kg
Mercurio (Hg)	5 (*)	mg/kg
Nichel (Ni)	500 (*)	mg/kg
Piombo (Pb)	1000 (*)	mg/kg
Rame (Cu)	600 (*)	mg/kg
Zinco (Zn)	1500 (*)	mg/kg
Indice respirometrico	1300	mg O ₂ /kgSV ⁻¹ h ⁻¹
(*) riferiti a sostanza secca		

- g. i rifiuti conferiti all'impianto devono essere **sottoposti in giornata al processo di pretrattamento** e devono essere ridotti al minimo i tempi di accumulo e di cernita dei rifiuti che precedono l'avvio del processo di trattamento;
- h. nel caso di mancata lavorazione, per motivi tecnici e organizzativi imprevisi, i rifiuti contenenti frazioni organiche putrescibili devono essere ricoperti con teli a carboni attivi e comunque trattati non appena ripristinate le condizioni operative.

Struttura a supporto degli accertamenti analitici

- a) La gestione operativa per l'accettazione dei RSAU deve avvenire conformemente a quanto indicato nella relazione tecnica pervenuta in data 12 marzo 2015 (ns. prot. n. 137203);
- b) l'attività di stoccaggio (recupero R13 o smaltimento D15) deve essere svolta nell'area indicata nell'elaborato "*PLANIMETRIA AREE AUTORIZZATE*" (ns. prot. n. 470912 di data 30 giugno 2021) allegato al presente provvedimento (All. 4), in cumuli posti su pavimentazione in calcestruzzo, per un volume massimo istantaneo di 100 m³;
- c) la quantità di rifiuti gestibile nell'ambito della struttura in oggetto per le operazioni di smaltimento D15 **deve rimanere entro la soglia delle 40 t/giorno** stabilita dall'allegato A all'allora vigente D.P.G.P. 22 novembre 1989, n. 13-11/Leg., recante "*Regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28. Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente*", in quanto l'attività non è stata assoggettata alla procedura di *screening*;
- d) qualora fossero presenti contemporaneamente diverse tipologie di rifiuti in attesa del riscontro analitico, esse devono essere adeguatamente tenute separate da barriere mobili tipo New Jersey o massi da scogliera, in modo tale che le stesse non si mescolino; devono inoltre essere contrassegnate ed evidenziate con idonea segnaletica da apporre in corrispondenza dei singoli cumuli indicante il codice CER del rifiuto; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.

Indicazioni di carattere generale

- a) I rifiuti gestiti nell'ambito delle attività di pretrattamento devono provenire dal bacino di conferimento della discarica Lavini come definito dal Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;
- b) l'accesso agli impianti deve essere controllato e seguito dal personale addetto alla gestione;
- c) la presenza e la gestione degli impianti in oggetto non devono in alcun modo impedire, intralciare o comunque interferire con l'ordinaria coltivazione della discarica;
- d) le operazioni relative allo stoccaggio dei rifiuti devono essere condotte nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, di prevenzione incendi nonché di sicurezza sul lavoro;
- e) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- f) devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque raccolte sui piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 4, delle norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987;
- g) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- h) le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti con mezzi meccanici devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso;
- i) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica da apporre sui singoli contenitori o imballaggi, indicante il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero o smaltimento effettuata; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
- j) le operazioni di *selezione* e *cernita* devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa alla presente determinazione e consentire sempre la tracciabilità dei rifiuti;
- k) gli eventuali rifiuti di scarto che decadono dalle operazioni di *selezione* devono essere codificati nell'ambito dei codici CER 19.12.xx, fatta eccezione per quei rifiuti che possono essere chiaramente identificati con specifico codice CER all'interno del catalogo europeo dei rifiuti tra quelli appartenenti alle categorie speciali la cui gestione è regolamentata ai titoli II (imballaggi) e III (altre categorie speciali) della parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- l) i rifiuti generati dalla *cernita manuale* devono essere, di norma, codificati con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (es. dal CER 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- m) i rifiuti generati dalle operazioni di *cernita meccanica*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificati con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15.01.xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT);

componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);

- n) i rifiuti di cui alle lettere k), l) e m) devono essere:
- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e sono da intendersi prodotti dalla Ditta; in particolare il “*deposito temporaneo*” di cui all’art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 deve essere gestito nei limiti stabiliti dall’art. 185-bis dello stesso D.Lgs. 152/2006 ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l’inoltro della domanda di rilascio di una nuova AUT;
 - stoccati secondo le prescrizioni stabilite dal D.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l’accumulo temporaneo di rifiuti speciali;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall’art. 179 del D.lgs. 152/2006;
- o) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;
- p) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- q) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 10, comma 6, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;
- r) eventuali incidenti correlati alle attività di smaltimento e recupero autorizzate e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Sindaco del Comune territorialmente competente, all’Azienda provinciale per i servizi sanitari ed all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;
- s) la Ditta deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all’ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.